



**LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2005 n. 4**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 9/2/2005 n. S.S. 2**

**LEGGE N.4 del 2005 - Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2005.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Stato di previsione dell'entrata)

1.

È approvato lo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2005 annesso alla presente legge in euro 7.677.902.057,01 in termini di competenza e in euro 11.088.666.919,99 in termini di cassa.

2.

Sono autorizzati, secondo le leggi vigenti, l'accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle entrate derivanti da tributi propri e da compartecipazioni a tributi erariali, da contributi, da assegnazioni dello Stato nonché di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 2005.

**Articolo 2**

(Stato di previsione della spesa)

1.

È approvato lo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 annesso alla presente legge in euro 7.677.902.057,01 in termini di competenza e in euro 11.088.666.919,99 in termini di cassa.

2.

È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

3.

È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria).

**Articolo 3**

(Bilancio pluriennale)

1.

È approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007 nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa annessi alla presente legge, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 della l.r. 15/2002.

#### **Articolo 4**

(Finanziamento leggi regionali di spesa)

1.

Le spese supportate da leggi regionali che rinviano alla legge di bilancio la quantificazione del finanziamento annuale trovano copertura per l'anno 2005 negli stanziamenti iscritti in termini di competenza alle seguenti unità previsionali di base:

U.P.B. 1.102 Spesa per l'attività di governo l.r. 23/2001

l.r. 3/2004

l.r. 9/2004

l.r. 28/2004

U.P.B. 1.105 Spese per la solidarietà nazionale e internazionale l.r. 27/1993

l.r. 28/1998

U.P.B. 1.202 Politiche per la sicurezza e la tutela dei cittadini l.r. 28/2004

U.P.B. 3.101 Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale l.r. 42/1988

U.P.B. 3.104 Gestione dei parchi e delle aree protette l.r. 30/1990

l.r. 12/1995

l.r. 15/1993

U.P.B. 3.201 Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale l.r. 41/1985

l.r. 42/1988

U.P.B. 3.202 Interventi per l'assetto del territorio l.r. 36/1997

U.P.B. 3.204 Investimenti nei parchi e nelle aree protette l.r. 12/1995

l.r. 5/1993

U.P.B. 4.109 Monitoraggio e studio dei corpi idrici e tutela  
dall'inquinamento l.r. 43/1995

U.P.B. 4.113 Pianificazione di bacino l.r. 18/1999

U.P.B. 4.116 Energia l.r. 18/1999

U.P.B. 4.118 Interventi tutela del patrimonio forestale l.r. 4/1999

U.P.B. 4.119 Interventi faunistico-venatori e per l'incremento

del patrimonio ittico l.r. 29/1994

l.r. 21/2004

U.P.B 4.201 Interventi e studi in materia di tutela ambientale l.r. 18/1999

U.P.B. 4.211 Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico l.r. 46/1996

l.r. 18/1999

U.P.B. 4.212 Realizzazione carta idrogeologica e tutela del patrimonio speleologico e carsico l.r. 9/1993

U.P.B. 4.213 Pianificazione di bacino l.r. 18/1999

U.P.B. 4.216 Energia l.r. 18/1999

U.P.B.4.218 Interventi a tutela del patrimonio forestale l.r. 4/1999

U.P.B. 5.201 Investimenti in viabilità l.r. 14/1996

U.P.B. 6.101 Spese per la gestione dei trasporti su gomma l.r. 31/1998

U.P.B. 6.201 Investimenti nel trasporto pubblico l.r. 7/2000

U.P.B. 6.207 Investimenti per la realizzazione di parcheggi l.r. 10/1997

U.P.B. 7.107 Edilizia pubblica e sociale l.r. 25/1987

U.P.B. 7.205 Edilizia residenziale a favore di privati l.r. 25/1987

U.P.B. 7.207 Edilizia pubblica e sociale l.r. 44/1996

l.r. 29/2002

U.P.B. 8.102 Attività di Protezione Civile di Previsione e di Prevenzione l.r. 9/2000

U.P.B. 8.105 Spese per l'estinzione degli incendi boschivi l.r. 9/2000

U.P.B. 8.202 Attività di Protezione Civile, di Previsione e di Prevenzione l.r. 9/2000

U.P.B. 8.203 Attività di Protezione Civile nella gestione dell'emergenza l.r. 9/2000

U.P.B. 8.204 Monitoraggio e prevenzione incendi boschivi l.r. 9/2000

U.P.B. 8.205 Spese per l'estinzione degli incendi boschivi l.r. 9/2000

U.P.B. 9.101 Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale l.r. 27/1992

U.P.B. 9.109 Servizi di igiene e veterinaria l.r. 23/2000

U.P.B. 10.101 Fondo per le politiche sociali l.r. 19/1994

l.r. 30/1998

U.P.B. 10.103 Interventi a favore dei soggetti portatori di handicap l.r. 11/1986

U.P.B. 10.105 Azioni a favore di Associazioni ed Enti operanti

in campo sociale l.r. 15/1992

l.r. 7/1995

l.r. 16/2004

U.P.B. 10.201 Fondo per le politiche sociali l.r. 30/1998

U.P.B. 10.205 Interventi a favore di Associazioni ed Enti operanti in

campo sociale l.r. 16/2004

U.P.B. 11.101 Spese per l'istruzione e il diritto allo studio l.r. 23/1980

l.r. 35/1996

l.r. 14/2002

U.P.B. 11.103 Spese per le attività di formazione professionale l.r. 23/2004

U.P.B. 11.104 Spese per la promozione dell'occupazione l.r. 70/1988

l.r. 21/2003

U.P.B. 11.201 Interventi per l'istruzione e il diritto allo studio l.r. 23/1980

U.P.B. 11.202 Interventi per il diritto allo studio universitario l.r. 4/2002

U.P.B. 12.101 Spese per la promozione della cultura l.r. 24/1980

l.r. 7/1983

l.r. 32/1990

l.r. 15/1991

l.r. 13/1994

l.r. 27/1999

U.P.B. 12.102 Spese connesse al potenziamento delle strutture culturali l.r. 61/1978

l.r. 21/1980

U.P.B. 12.103 Spese per la promozione delle attività sportive e

valorizzazione del tempo libero l.r. 22/2001

l.r. 6/2002

U.P.B. 12.201 Interventi per la promozione della cultura l.r. 7/1983

U.P.B. 12.202 Interventi per il potenziamento delle strutture culturali l.r. 61/1978

l.r. 21/1980

l.r. 30/1993

I.r. 13/1994

U.P.B. 12.203 Interventi per il potenziamento delle strutture sportive I.r. 6/2002

U.P.B. 12.204 Interventi per il potenziamento delle strutture sportive – I.r. 6/2002

Contributi in annualità

U.P.B. 13.101 Spese connesse con lo sviluppo delle  
infrastrutture agricole I.r. 6/1984

U.P.B. 13.103 Spese per lo sviluppo della zootecnia I.r. 36/2000

U.P.B. 13.105 Spese per l'incremento delle colture I.r. 6/1986

I.r. 42/2001

U.P.B. 13.107 Spese per l'assistenza tecnica in agricoltura I.r. 13/1990

I.r. 36/1999

I.r. 22/2004

U.P.B. 13.112 Spese di funzionamento delle comunità montane I.r. 20/1996

U.P.B. 13.203 Interventi per lo sviluppo della zootecnia I.r. 36/2000

U.P.B. 13.208 Interventi per la cooperazione in agricoltura I.r. 32/1998

U.P.B. 13.212 Investimenti a favore dell'economia montana I.r. 33/1997

U.P.B. 14.104 Azioni per lo sviluppo del settore pesca ed acquacoltura  
marittima I.r. 23/1996

U.P.B. 14.201 Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e  
medie imprese I.r. 29/1982

U.P.B. 14.204 Interventi a favore dell'attività della pesca e  
dell'acquacoltura marittima I.r. 23/1996

U.P.B. 15.101 Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei  
consumatori I.r. 8/2000

I.r. 26/2002

U.P.B. 15.202 Interventi per lo sviluppo del commercio I.r. 14/1998

U.P.B. 16.101 Interventi a tutela dell'artigianato I.r. 3/2003

U.P.B. 16.201 Politiche di sviluppo dell'artigianato I.r. 3/2003

U.P.B. 17.101 Interventi promozionali per il turismo I.r. 3/1995

I.r. 14/2004

U.P.B. 17.201 Interventi promozionali per il turismo I.r. 14/2004

U.P.B. 17.205 Interventi per lo sviluppo del turismo rurale I.r. 22/1998

#### **Articolo 5**

(Autorizzazione di spesa)

1.

Sono autorizzate le spese di carattere continuativo o ripetitivo supportate da leggi regionali che rinviano al bilancio la quantificazione del finanziamento annuale.

2.

Sono autorizzate le spese supportate da norme comunitarie e statali.

#### **Articolo 6**

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del disavanzo finanziario 2005 e del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2004 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato nell'esercizio medesimo)

1.

Ai sensi dell'articolo 56 della I.r. 15/2002 la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2005 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a)

del disavanzo finanziario dell'anno 2005 nell'importo di euro 100.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2005 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte I;

b)

del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2004 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 aprile 2004 n. 8 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2004) nell'importo di euro 120.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2005 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" - parte II.

2.

Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a)

tasso massimo di interesse effettivo: 5,5 per cento annuo;

b)

durata minima del periodo di ammortamento: anni quindici.

3.

L'ammortamento dei mutui decorre dal 1° gennaio 2006. Gli oneri di preammortamento trovano copertura nello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.106.

4.

Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

5.

Le rate di ammortamento per gli anni 2006 e 2007 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2005/2007 in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale.

6.

Per gli anni successivi al 2005 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

#### **Articolo 7**

(Autorizzazione alla rinegoziazione di mutui con oneri a carico dello Stato e/o alla estinzione anticipata dei medesimi e alla emissione di titoli obbligazionari)

1.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento con oneri a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

#### **Articolo 8**

(Autorizzazione alle variazioni di bilancio)

1.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 15/2002, variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo:

a)

per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea o da altri soggetti istituzionali, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;

b)

per l'adeguamento dei capitoli di entrata e di spesa relativi alle contabilità speciali;

c)

conseguenti al ricorso all'indebitamento autorizzato da provvedimenti statali con oneri a carico del bilancio dello Stato;

d)

compensative all'interno della medesima classificazione economica tra le seguenti unità previsionali di base dell'Area II - Programmazione comunitaria, statale, regionale - U.P.B. 2.203 - U.P.B. 2.204 - U.P.B. 2.207 - U.P.B. 2.211 - U.P.B. 2.212 - U.P.B. 2.213 - U.P.B. 2.214 - U.P.B. 2.215 - U.P.B. 2.216 - U.P.B. 2.217 - U.P.B. 2.218 indicate nell'apposito allegato al bilancio.

## Articolo 9

(Utilizzo della quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2004)

1.

La quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2004 applicata al bilancio di previsione 2005 nell'ammontare di euro 749.707.475,57 è utilizzata come segue:

- per euro 403.145.564,17 ai sensi dell'articolo 44, comma 3, della l.r. 15/2002 per la reiscrizione anticipata in bilancio di economie di spesa dell'esercizio 2004 finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione come specificato nell'articolo 10 della presente legge;
- per euro 346.561.911,40 per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti unità previsionali di base:

U.P.B. 1.102 per Euro 250.000,00

U.P.B. 1.103 per Euro 3.000.000,00

U.P.B. 1.105 per Euro 250.000,00

U.P.B. 2.103 per Euro 937.084,23

U.P.B. 2.203 per Euro 26.088.101,29

U.P.B. 2.204 per Euro 6.222.669,61

U.P.B. 4.216 per Euro 500.000,00

U.P.B. 6.101 per Euro 3.100.000,00

U.P.B. 9.103 per Euro 118.887.001,94

U.P.B. 11.103 per Euro 5.778.000,00

U.P.B. 12.101 per Euro 500.000,00

U.P.B. 12.202 per Euro 750.000,00

U.P.B. 12.203 per Euro 700.000,00

U.P.B. 13.103 per Euro 640.000,00

U.P.B. 13.107 per Euro 1.430.000,00

U.P.B. 13.207 per Euro 42.000,00

U.P.B. 14.202 per Euro 16.110.164,33

U.P.B. 14.204 per Euro 400.000,00

U.P.B. 18.104 per Euro 660.000,00

U.P.B. 18.108 per Euro 90.000.000,00

U.P.B. 18.110 per Euro 316.890,00

U.P.B. 18.208 per Euro 70.000.000,00

## Articolo 10

(Reiscrizione anticipata in bilancio di economie di spesa finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione)

1.

Ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della l.r. 15/2002 le economie di spesa dell'esercizio 2004 finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione, nell'importo di euro 403.145.564,17 sono reiscritte in via presuntiva per le medesime finalità, in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 alle seguenti Unità Previsionali di Base:

U.P.B. 2.110 per Euro 17.805,50

U.P.B. 2.215 per Euro 31.560.775,14

U.P.B. 4.110 per Euro 9.546.082,34

U.P.B. 4.201 per Euro 22.521.633,95

U.P.B. 4.205 per Euro 10.488.503,16

U.P.B. 6.104 per Euro 2.873.461,55

U.P.B. 6.201 per Euro 8.626.467,04

U.P.B. 7.103 per Euro 204.600,59

U.P.B. 7.107 per Euro 3.503,73

U.P.B. 7.202 per Euro 567.251,98

U.P.B. 7.205 per Euro 22.890.648,00

U.P.B. 7.207 per Euro 8.517.611,84

U.P.B. 8.201 per Euro 40.057.443,61

U.P.B. 8.203 per Euro 5.167.511,23

U.P.B. 8.204 per Euro 4.776.728,21

U.P.B. 8.206 per Euro 632.928,10

U.P.B. 8.208 per Euro 428.972,33

U.P.B. 9.102 per Euro 282.425,21

U.P.B. 9.103 per Euro 204.240.805,48

U.P.B. 9.106 per Euro 72.365,72

U.P.B. 9.108 per Euro 479.853,49

U.P.B. 9.109 per Euro 142.533,45

U.P.B. 9.201 per Euro 74.775,46

U.P.B. 11.103 per Euro 5.116.377,09

U.P.B. 11.104 per Euro 10.599.714,37

U.P.B. 13.205 per Euro 427.626,31

U.P.B. 13.207 per Euro 1.903.900,23

U.P.B. 15.202 per Euro 1.278.847,31

U.P.B. 17.201 per Euro 7.411.146,75

U.P.B. 17.202 per Euro 1.500.000,00

U.P.B. 18.204 per Euro 233.265,00

U.P.B. 18.207 per Euro 500.000,00

#### **Articolo 11**

(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)

1.

Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, iscritto ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 15/2002, è stanziato all'U.P.B. 18.105 dello stato di previsione della spesa.

2.

Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al bilancio di previsione.

#### **Articolo 12**

(Fondo di riserva per spese impreviste)

1.

Il fondo di riserva per spese impreviste, iscritto ai sensi dell'articolo 41 della l.r. 15/2002, è stanziato all'U.P.B. 18.105 dello stato di previsione della spesa.

#### **Articolo 13**

(Fondo di riserva di cassa)

1.

Il fondo di riserva di cassa, iscritto ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 15/2002, è determinato in euro 151.200.789,83 all'U.P.B. 18.105 dello stato di previsione della spesa.

#### **Articolo 14**

(Quadro generale riassuntivo)

1.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005.

#### **Articolo 15**

(Allegati al bilancio di previsione)

1.

Sono approvati i documenti di cui all'articolo 30, comma 3 della l.r. 15/2002, allegati al bilancio di previsione.

2.

È approvato il programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici).

#### **Articolo 16**

(Erogazione al Consiglio regionale)

1.

I fondi iscritti alla U.P.B. 1.101 dello stato di previsione della spesa sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale.

#### **Articolo 17**

(Dichiarazione d'urgenza)

1.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 febbraio 2005

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:2005

\_\_\_Num:0004

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:S.S. 2

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:2005